

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA DI RILIEVO COMUNITARIO EX ART. 71 D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONVIVENZA PER LE NECESSITA’ DELLA ASL TARANTO**

**ALLEGATO 4**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**(CIG A02EFD81BE)**

**TRA**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO**, con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Taranto al Viale Virgilio n. 31, codice fiscale/partita iva 02026690731, in persona del Direttore Generale pro tempore, \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità ASL TA)

**E**

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, capitale sociale € \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (qui di seguito nominata, per brevità, “Fornitore”)

**PREMESSO CHE**

con deliberazione del Direttore Generale della ASL TA n. 2057 del 22 settembre 2023 è stata indetta una procedura aperta telematica, ai sensi ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l’affidamento triennale della fornitura di materiale di convivenza per le esigenze della ASL Taranto, di cui al Bando di gara.

Il fornitore è risultato aggiudicatario in via definitiva – giusta deliberazione DG n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per un importo annuo di € \_\_\_\_\_, oltre IVA come per legge – e, per l’effetto, si è obbligato ad eseguire la fornitura oggetto del presente Contratto (d’ora in poi “Contratto”) ed eseguire le prestazioni da esso derivanti direttamente a favore dell’ASL TA alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabiliti nel presente Contratto, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale di Appalto, nonché negli atti e documenti ivi richiamati;

L’appaltatore dichiara che, quanto risulta dal presente contratto, e dai suoi allegati nonché dal bando di gara e dal disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

Il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, il cui contenuto si ha qui per richiamato per formarne parte integrante e sostanziale;

il Fornitore ha prestato cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ per un importo complessivo pari ad € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), somma pari al 10% dell'importo complessivo della fornitura pari ad € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);

il Fornitore ha, inoltre, in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile n. \_\_\_\_\_, contratta con la compagnia \_\_\_\_\_, acquisita in data \_\_\_\_\_ agli atti d'ufficio;

**Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate**

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, il cui contenuto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, l'allegato "1" (capitolato speciale di appalto) e l'Allegato "2" (dichiarazione di offerta economica del Fornitore), Allegato "3" (listino di riferimento del Fornitore).

### **Articolo 2**

#### **Definizioni**

Nell'ambito del contratto s'intende per:

**Amministrazione Contraente:** ASL di Taranto;

**Contratto:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

**Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario;

**Parti:** Fornitore e Amministrazione Contraente;

**Offerta economica:** il documento contenente la proposta economica formulata in sede di gara dal Fornitore richiamata nel presente contratto e parte integrante e sostanziale del medesimo, ancorché non fisicamente allegata.;

Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del contratto dispongano diversamente.

### **Articolo 3**

#### **Norme regolatrici e disciplina applicata**

L'esecuzione dell'appalto, oggetto del presente contratto, è regolato in via graduata: dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; dalle norme in materia di Contabilità dello Stato ed appalti pubblici di forniture; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando, in ogni caso, anche dove intervengano modificazioni autoritative delle tariffe proposte in sede di gara, migliorative per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere ogni azione e/o ad apporre eccezioni atte a modificare, sospendere, risolvere il rapporto contrattuale in essere, fatto salvo quanto previsto in relazione alla revisione dei prezzi di cui al successivo art. 12.

Si rinvia per il resto a quanto disposto all'art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto

#### **Articolo 4**

##### **Oggetto del contratto**

L'oggetto del presente contratto è la fornitura del materiale di convivenza di cui al lotto unico di gara, come dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale di Appalto (di seguito anche CSA) e nell'offerta economica, e relativi allegati.

I prodotti oggetto della fornitura di cui al presente contratto dovranno essere consegnati presso i Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASL Taranto indicati nell'ordinativo di fornitura.

Le quantità annue presunte, indicate negli atti di gara, devono considerarsi meramente indicative e non costituiscono in nessun caso obbligo contrattuale per l'Amministrazione contraente, la quale provvederà ad ordinare i prodotti secondo la tipologia e per le quantità che si rendessero effettivamente necessarie all'espletamento della propria attività istituzionale.

Rimane inteso, pertanto, che, qualora le quantità subiscano una diminuzione nell'ambito del limite normativo suindicato, l'appaltatore non potrà vantare alcun diritto.

Rimane impregiudicata la facoltà per l'Amministrazione di apportare variazioni del valore della fornitura fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto, in conformità a quanto disposto dall'art. 120, comma 9, D.lgs. n. 36/2023.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti si rinvia a quanto disposto nel suddetto Capitolato Speciale di Appalto che, anche se non materialmente allegato al presente contratto, costituisce, parte integrante e sostanziale dello stesso.

Si rinvia alle disposizioni dell'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto e alla normativa in vigore per quanto riguarda le modifiche e varianti in corso di esecuzione del contratto ammesse.

#### **Articolo 5**

##### **Durata del contratto**

L'appalto dovrà essere attivato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto; decorso inutilmente il predetto termine, fatte salve cause di forza maggiore, la ASL Taranto avrà diritto di recedere unilateralmente dal contratto, senza diritto dell'appaltatore a risarcimento e/o compenso alcuno.

La fornitura in oggetto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi, a partire dalla data del primo ordinativo di fornitura.

Per durata dell'appalto si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione potrà emettere ordinativi di fornitura nei confronti dell'Aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, D.lgs. n. 36/2023, la ASL Taranto, si riserva, a suo insindacabile giudizio e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi in vigore al momento, la facoltà di attivare l'opzione di rinnovo, da esercitarsi anche disgiuntamente, per ulteriori 12 + 12 mesi, con comunicazione da farsi in data antecedente a quella di naturale scadenza del contratto.

Inoltre, a norma dell'art. 120, comma 11, D.lgs. n. 36/2023, la ASL Taranto si riserva la facoltà - che il Fornitore si è impegnato ad accettare con la firma del Capitolato Tecnico -, alla scadenza della fornitura, di prorogare ulteriormente il contratto alle condizioni pattuite per 6 (sei) mesi o comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione di una nuova procedura di gara ed alla stipula di un nuovo contratto.

E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

## **Articolo 6**

### **Emissione degli ordinativi di fornitura**

L'Amministrazione utilizza il presente Contratto mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura emessi dalle Macrostrutture Organizzative della Amministrazione, tramite i Dirigenti all'uopo designati.

La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalla Amministrazione mediante Nodo Smistamento Ordini (NSO).

Negli Ordinativi di Fornitura, le Macrostrutture Organizzative dell'Amministrazione debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti ed i luoghi di consegna.

È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano il Contratto. Qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare il Contratto, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno consegnate nell'importo massimo spendibile oggetto del Contratto stesso.

Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte della Fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di consegna. In tale caso, ferma restando l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto, l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo di Fornitura.

## **Articolo 7**

### **Condizioni per l'erogazione della fornitura e limitazione di responsabilità**

Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

La fornitura dovrà necessariamente essere conforme, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'offerta. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto. Gli eventuali ulteriori oneri, intendendosi gli stessi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, saranno a totale carico del Fornitore, il quale non potrà avanzare pretesa di ulteriori compensi a qualsiasi titolo.

Il Fornitore, infatti:

- dichiara di:

a) aver preventivamente acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica della fornitura;

b) aver preventivamente valutato l'alea della prestazione;

c) aver conseguentemente formulato una offerta consapevole;

- riconosce, pertanto, che, non potrà avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi ulteriori a nessun titolo nei confronti dell'Amministrazione.

- rinuncia sin da ora agli eventuali diritti di cui all'art. 1664 c.c.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno, comunque, essere concordati con i Responsabili degli stessi. Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione beneficiaria e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni ad altre attività lavorative in atto.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; tale personale potrà accedere agli uffici e/o locali e/o sedi dell'Amministrazione beneficiaria nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e di accesso.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Amministrazione, per il tramite delle Macrostrutture Organizzative, di procedere in qualsiasi momento ed anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

## **Articolo 8**

### **Fornitura e consegna – Termine per l'adempimento**

Si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del Capitolato tecnico.

## **Articolo 9**

### **Obblighi derivanti da rapporto di lavoro**

L'appaltatore si obbliga ad:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizione legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la ditta si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente procedura di appalto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- osservare le norme contenute in atti legislativi e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico i relativi oneri, dandone dimostrazione alle aziende ed in particolare applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario, ancorché non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, ivi compresa la forma cooperativa; uniformarsi a tutte le disposizioni di servizio e norme regolamentari emanate dall'Azienda sanitaria.

## **Articolo 10**

### **Responsabili designati dalle parti**

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), individuato nel Dirigente responsabile della S.S.D. "Direzione Amministrativa dei Distretti Socio-Sanitari", presterà ogni opportuna e dovuta collaborazione al Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) finalizzata a garantire la regolarità nell'espletamento della fornitura. Lo stesso provvederà, altresì, direttamente ad attestare, per ogni fattura trasmessa, la regolarità quali-quantitativa della fornitura e a determinare le penali secondo la procedura prevista dal Capitolato.

Il D.E.C. potrà disporre accertamenti e controlli in qualsiasi momento sulle modalità operative, al fine di verificare la rispondenza della fornitura a quanto previsto contrattualmente. I controlli avverranno in contraddittorio con il Referente nominato dalla ditta aggiudicataria per il presente Contratto. Degli stessi sarà redatto un verbale consegnato in copia anche al Fornitore.

Il Fornitore individua nel sig. \_\_\_\_\_ il suo Referente, quale interfaccia unica verso l'ASL TA, per tutti gli adempimenti e le comunicazioni inerenti la commessa di cui al presente Contratto, così come per richieste di chiarimenti e/o informazioni, del quale si riportano i seguenti dati di contatto: telefono ufficio \_\_\_\_\_ - telefono cellulare \_\_\_\_\_ - fax \_\_\_\_\_ - posta elettronica certificata (pec) \_\_\_\_\_ - sede ufficio in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_

Ciascuna parte si obbliga verso l'altra a comunicare preventivamente qualsivoglia variazione che intervenga nei suddetti dati.

## **Articolo 11**

### **Supervisione e controllo**

Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione del Contratto, di quanto previsto dal Capitolato sono svolte dall'ASL TA, attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui al precedente articolo 10.

Il Referente del Fornitore, rilevata la mancanza e/o carenza della fornitura, dovrà provvedere immediatamente a farlo eseguire senza nulla pretendere, ferma restando l'applicazione delle penali.

L'inadempienza si intende debitamente contestata mediante consegna di copia del verbale di cui al precedente art. 10 ed a seguito di formale comunicazione del D.E.C. al Fornitore effettuata attraverso PEC.

Il Fornitore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla data ricevimento della predetta comunicazione, oppure entro massimo 12 (dodici) ore per le contestazioni ritenute afferenti a forniture che non possono essere ritardate. Espletate le eventuali ulteriori verifiche del caso, l'Amministrazione applicherà le relative penali di cui sarà data notifica sempre a mezzo PEC.

## **Articolo 12**

### **Revisione prezzi**

Il prezzo di aggiudicazione resterà fisso e invariabile per l'intera durata del contratto, fatta salva l'ipotesi della revisione prezzi, secondo le disposizioni di cui all'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto e all'art. 1.1. de Disciplinare di gara.

## **Articolo 13**

### **Corrispettivi, fatturazione e pagamenti**

Il corrispettivo dovuto al Fornitore dall'Amministrazione contraente in relazione alle prestazioni previste dal presente contratto è quello riportato nell'offerta economica allegata quale parte integrante del presente contratto.

Il prezzo da corrispondere al fornitore è comprensivo di ogni e qualsivoglia prestazione relativa alla fornitura come meglio specificato nel Capitolato Speciale di Appalto.

La liquidazione avverrà previo accertamento di tutte le condizioni contrattuali per il servizio prestato.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'Amministrazione in favore del fornitore sulla base della fattura emessa da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa ed alle prescrizioni riportate nell'art. 15 del CSA.

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente bancario intestato al fornitore n. \_\_\_\_\_, presso Banca \_\_\_\_\_ filiale di \_\_\_\_\_, A.B.I. \_\_\_\_\_, C.A.B. \_\_\_\_\_, espressamente indicato e dedicato dalla ditta per i pagamenti relativi al presente contratto, in base alle disposizioni della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

La fattura dovrà essere inviata, per la registrazione contabile ai fini fiscali, in formato elettronico, come previsto dalla Legge 244/2007 modificata da Decreto Legge n. 66/2014.

Il codice Amministrazione destinataria dell'ASL di Taranto è il seguente: UFHHGB – Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto - P.I. 02026690731.

Resta tuttavia espressamente inteso che, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo pec dall'Amministrazione contraente, salve le ulteriori iniziative normativamente e contrattualmente consentite.

#### **Articolo 14**

##### **Trasparenza**

L'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## **Articolo 15**

### **Penali**

Si rinvia alla disciplina dettata dall'art. 14 del Capitolato Tecnico, nonché, per quanto ivi non previsto, alla normativa vigente in materia.

Le penali previste dalla legge (Codice appalti) saranno trattenute in sede di liquidazione dei crediti del Fornitore. L'ASL TA potrà, inoltre, rivalersi direttamente sull'importo della cauzione definitiva (che dovrà comunque essere successivamente integrata) per l'importo della penale applicata e per le spese straordinarie che abbia dovuto sostenere per assicurare la regolarità e la funzionalità della propria attività. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi nelle competenti sedi per il risarcimento del danno subito in caso di insufficiente capienza della cauzione definitiva.

L'applicazione di tutte le penalità e sanzioni previste saranno adottate con semplice provvedimento del RUP – trasmesso a mezzo PEC al Fornitore – e senza alcuna formalità giudiziaria o espressa pronuncia della magistratura; tali decisioni si intenderanno senz'altro immediatamente esecutive, nonostante la proposizione di gravame presso l'Autorità Giudiziaria competente.

L'insorgere di eventuali contestazioni, anche relative al pagamento delle fatture, non darà in nessun caso diritto al Fornitore di sospendere o ritardare il servizio.

## **Articolo 16**

### **Garanzia definitiva**

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali – anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c. - assunte con la stipula del Contratto per il periodo di validità del medesimo, il Fornitore ha prestato una garanzia definitiva, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 117 del d. lgs. n. 36/2023, in favore dell'ASL TA.

In particolare, la garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ASL TA ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti dell'ASL TA a far data dalla sottoscrizione del Contratto.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni; pertanto, la garanzia sarà svincolata, a richiesta dell'interessato, previa deduzione di eventuali crediti dell'ASL TA maturati nei confronti del Fornitore, a seguito

della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'ASL TA.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'ASL TA.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'ASL TA ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

## **Art. 17**

### **Subappalto**

✓ Il Fornitore, purché dichiarato in sede di offerta, e conformemente a quanto ivi dichiarato, potrà avvalersi del subappalto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 119 d.lgs. 36/23, esclusivamente per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle seguenti prestazioni contrattuali, qualora necessarie: \_\_\_\_\_.

✓ A tal fine, si avvarrà dei soggetti di seguito indicati:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

corrispondenti alle imprese individuate in sede di offerta quali subappaltatrici.

✓ Il Fornitore si impegna a depositare presso la sede dell'Azienda almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del citato contratto il Fornitore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dalla documentazione di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda avrà facoltà di risolvere il presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

✓ Il Fornitore dichiara di aver accertato che non sussistono nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

✓ Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri della Ditta, la quale rimane responsabile in via esclusiva, nei confronti dell'Azienda, per quanto di rispettiva ragione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata, come pure rimane esclusiva responsabile nei confronti dei subappaltatori e dei terzi affidatari. Pertanto, la medesima, con il presente atto assume ogni responsabilità, civile e penale, in relazione ai danni che dovessero derivare all'Azienda o a terzi per fatti comunque imputabili ai

soggetti cui sono state affidate le attività connesse con la fornitura oggetto del presente contratto.

- ✓ Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- ✓ Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Azienda inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso la Ditta non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Azienda né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
- ✓ Il Fornitore si obbliga, ai sensi a trasmettere all'Azienda entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora la Ditta non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Azienda sospenderà il successivo pagamento.
- ✓ L'esecuzione delle attività subappaltate può formare oggetto di ulteriore subappalto nei limiti delle disposizioni di cui all'art. 119, comma 17, D.lgs. n. 36/2023.
- ✓ In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda avrà facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
- ✓ I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di Gara.

## **Articolo 18**

### **Riservatezza e trattamento dei dati personali**

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Ditta è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

La Ditta potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della Ditta stessa a gare e appalti.

La Ditta si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, dal d. lgs. n. 196/03 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali.

## Articolo 19

### Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal d. lgs. n. 196/03 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Azienda esegue il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal d. lgs. n. 196/03.

## Articolo 20

### Risoluzione del contratto

L'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1671 del C.C., per motivi di interesse pubblico esplicitati nel relativo atto deliberativo.

Inoltre, si stabilisce espressamente che il contratto si risolverà *ipso iure*, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), in tutte le ipotesi previste dal Contratto, quali a titolo meramente esemplificativo:

- nel caso in cui l'importo complessivo delle penali comminate raggiunga il 10% del valore netto contrattuale;
- per la mancata proroga della validità della cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D. Lgs. N. 36/2023 e s.m.i. entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Amministrazione in caso di proroga del contratto;
- nel caso di dichiarazioni mendaci o mancato rispetto degli obblighi assunti in materia di trasparenza;

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori,

oppure entri in liquidazione; si applica, in tale ipotesi, quanto previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- il Fornitore ceda il contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2, del D. Lgs. n. 36/2023;
- il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'ASL Taranto.

La ASL Taranto ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- il Fornitore consegni i prodotti o sostituisca i prodotti non conformi con un ritardo superiore a 30 giorni rispetto ai termini previsti;
- il Fornitore non esegua le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto;
- il Fornitore non presti la garanzia durante la vigenza del Contratto;
- il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'ASL TA di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- il Fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- il Fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- il Fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del contratto in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto.

In caso di risoluzione del contratto, l'ASL Taranto incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore, salvo il risarcimento dei maggiori danni, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa espresso ed integrale rinvio alle ipotesi di risoluzione previste dall'art 122 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

## **Articolo 21**

### **Recesso**

La ASL TARANTO può recedere dal contratto, previa comunicazione scritta al Fornitore, per motivi di interesse pubblico che saranno specificamente indicati nel relativo provvedimento.

L'Amministrazione ha inoltre diritto di recesso nei casi di:

- a) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture amministrative e sanitarie;
- b) giusta causa.

Per "giusta causa" s'intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- 1) che il Fornitore sia sottoposto a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata, ovvero sia posto in liquidazione, che impediscano la prosecuzione del contratto;
- 2) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara e dal Disciplinare relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- 3) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- 4) ogni altra fattispecie documentata e motivata che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante con il Fornitore.
- 5) ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 06 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni con Legge 07 agosto 2012, n. 135, nella eventualità di attivazione di convenzione CONSIP o di convenzioni stipulate dalla Centrale di Committenza Regionale relativa alla medesima fornitura a condizioni economiche migliorative per l'Amministrazione, qualora il Fornitore non acconsenta alla richiesta di rinegoziazione.

Nell'ipotesi in cui si verifichi una necessità urgente di esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato, l'Amministrazione potrebbe procedere alla stipula del Contratto in assenza delle informazioni antimafia avvalendosi dei termini di cui all'art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159 del 06.09.2011.

In caso di accertamento di "elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa", di cui all'art. 84, comma 4, della suddetta normativa, l'Amministrazione recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore della fornitura già eseguita e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso da parte della Amministrazione, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Si applica integralmente quanto previsto dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

## **Articolo 22**

### **Divieto di cessione del contratto. Cessione del Credito**

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice, è fatto assoluto divieto alla Ditta di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto - ed i relativi singoli ordinativi di fornitura - a pena di nullità delle cessioni stesse.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Per la cessione dei crediti trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, D.lgs. 36/2023.

### **Articolo 23**

#### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, per la quale ultima si opererà in regime di *'split payment'*; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del DPR n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016, l'aggiudicatario è, altresì, tenuto al rimborso delle spese obbligatorie di pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di esito di gara (su G.U.R.I. e quotidiani) in misura direttamente proporzionale all'importo complessivo di aggiudicazione, rispetto al valore totale dell'appalto.

Qualora l'aggiudicatario non adempia al suddetto obbligo di rimborso nel termine previsto dalla Stazione appaltante, quest'ultima provvederà a trattenere l'importo dalla creditoria o dal deposito cauzionale.

### **Articolo 24**

#### **Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone, tanto di pazienti quanto di dipendenti della Ditta stessa e/o dell'Azienda e/o di terzi, causati in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi

Qualora venga promossa nei confronti dell'ASL TA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su Beni oggetto del presente appalto, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'ASL TA è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'ASL TA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del

Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Il Fornitore, inoltre, in ossequio alle disposizioni dell'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto, dichiara di aver stipulato a propria cura e spese polizza n. \_\_\_\_\_ presso la \_\_\_\_\_ contro i danni che possono derivare all'Amministrazione e/o a terzi da quanto oggetto del presente appalto con i limiti massimali di € \_\_\_\_\_/00 per sinistro, per persone € \_\_\_\_\_/00.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo - ed i cui estremi sono riportati in premessa - è condizione essenziale per l'Azienda, pertanto, qualora la Ditta non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di che trattasi, il contratto - ed ogni singolo appalto specifico - si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Articolo 25**

##### **Foro Competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, derivanti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e recesso dal presente Capitolato, è competente in via esclusiva il Foro di Taranto.

#### **Articolo 26**

##### **Clausola finale**

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole – avendone negoziato il contenuto – che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente e nel loro insieme, restando inteso che qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; si conviene, inoltre, che l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, riservandosi comunque quest'ultima di farli valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

#### **Allegati**

Si allegano:

“1” capitolato speciale di appalto

“2” offerta economica della \_\_\_\_\_

“3” listino di riferimento della \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

**L'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE**

**IL FORNITORE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto sig. \_\_\_\_\_, quale amministratore delegato e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ condizioni \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ seguito \_\_\_\_\_ elencate:

Contratto: luogo dell'adempimento, termine di ultimazione ed esecuzione

Condizioni della fornitura, Obbligazioni specifiche del fornitore, Personale, Consegna, Servizi e livello dei servizi, Penali, Cauzione, Garanzia, Corrispettivi, Fatturazioni e pagamenti, Revisione prezzi, Risoluzione del contratto, Recesso, Foro competente, Clausola finale;

Taranto, li \_\_\_\_\_

**Per il Fornitore**

**L'Amministrazione Contraente**